

Piattaforme digitali certificate e MEPA: la Corte dei Conti chiarisce il rapporto tra Codice e obblighi di acquisto elettronico

Con deliberazione resa nell'adunanza del 9 aprile 2026, la Corte dei Conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, è intervenuta su un tema di particolare interesse operativo per le stazioni appaltanti: il rapporto tra l'obbligo di ricorso al MEPA previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e il nuovo sistema delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, l'attuale Codice dei Contratti Pubblici.

Il quesito, formulato dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, riguardava in particolare la possibilità, per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia dell'affidamento diretto, di utilizzare piattaforme elettroniche certificate in luogo del MEPA, senza incorrere in una violazione degli obblighi previsti dalla normativa di finanza pubblica.

La questione nasce dal necessario coordinamento tra una disposizione risalente, costruita intorno al mercato elettronico della pubblica amministrazione e agli strumenti allora previsti dal previgente regolamento di esecuzione del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), e la nuova architettura digitale delineata dal Codice del 2023. Quest'ultimo, come noto, ha attribuito alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici una funzione strutturale, facendo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate il canale ordinario attraverso cui le stazioni appaltanti gestiscono le fasi di affidamento e di esecuzione.

La Corte muove proprio da questo mutamento di sistema. La Parte II del Libro I dell'attuale Codice non disciplina più la digitalizzazione come mero adempimento strumentale, ma come elemento essenziale dell'intero ciclo di vita del contratto pubblico. In tale prospettiva, l'art. 25 del Codice non impone l'utilizzo di una piattaforma unica, ma ammette una pluralità di piattaforme di approvvigionamento digitale, purché certificate, interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e conformi alle regole tecniche previste dall'art. 26, le cui emanazione e aggiornamento sono demandate ad AgID.

Particolarmente rilevante è il richiamo al principio di neutralità tecnologica, di cui all'art. 19 del Codice. Secondo la Corte, tale principio impedisce di leggere il sistema digitale dei contratti pubblici come vincolato a un solo strumento o a un unico fornitore tecnologico. L'obiettivo perseguito dal legislatore non è infatti quello di concentrare ogni acquisizione su una specifica piattaforma, bensì quello di assicurare tracciabilità, trasparenza, interoperabilità, sicurezza e piena verificabilità delle procedure.

Da qui il passaggio centrale del parere: l'obbligo previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 non può essere interpretato in modo rigidamente formalistico, come imposizione assoluta e indiscriminata del MEPA per tutte le amministrazioni. La norma, soprattutto nel suo secondo periodo, rivolto alle amministrazioni diverse da quelle statali centrali e periferiche, già consentiva il ricorso anche ad altri mercati elettronici o sistemi telematici messi a disposizione dalla centrale regionale di riferimento. Tale apertura, secondo la Corte, non viene meno per effetto dell'abrogazione del D.P.R. 207/2010, ma deve essere riletta in chiave evolutiva alla luce del nuovo ecosistema digitale del Codice.

Ne consegue che, per le amministrazioni rientranti nel secondo periodo dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, l'utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata può costituire una modalità legittima di adempimento dell'obbligo di acquisto tramite strumenti elettronici. Non si tratta, dunque, di un'esenzione dall'obbligo di digitalizzazione dell'acquisto, né di una generalizzata equiparazione tra qualsiasi piattaforma telematica e il MEPA. La legittimità dell'alternativa presuppone che la piattaforma utilizzata sia effettivamente certificata secondo il sistema AgID/ANAC, risulti iscritta nel relativo registro e garantisca il rispetto delle regole del ciclo di vita digitale del contratto.

La portata della deliberazione deve quindi essere letta con attenzione. Il parere non liberalizza indiscriminatamente l'utilizzo di qualunque strumento digitale, né consente di superare gli altri obblighi di contenimento della spesa pubblica, gli eventuali vincoli Consip o le disposizioni speciali che impongano specifici strumenti di acquisto o negoziazione. La Corte, anzi, valorizza il coordinamento con l'art. 48, comma 3, del Codice, il quale mantiene fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spending review.

Sul piano operativo, la pronuncia offre tuttavia un chiarimento importante. Le stazioni appaltanti non centrali, quando rientrano nel perimetro soggettivo del secondo periodo dell'art. 1, comma 450, possono gestire affidamenti di beni e servizi mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, senza dover necessariamente transitare dal MEPA, purché tale scelta sia coerente con il quadro normativo applicabile e con gli obblighi di digitalizzazione, tracciabilità e trasparenza.

In questa prospettiva, appare prudente che l'amministrazione dia evidenza, negli atti di affidamento o nei documenti di gara, delle ragioni per cui la piattaforma utilizzata costituisce uno strumento conforme al sistema del Codice. Una motivazione sintetica, ma espressa, potrà richiamare la certificazione della piattaforma, l'iscrizione nel registro ANAC, l'interoperabilità con la BDNCP e l'idoneità dello strumento a garantire parità di accesso, concorrenza, tracciabilità e trasparenza della procedura.

La deliberazione si inserisce così nel più ampio processo di assestamento applicativo del Codice del 2023. Il superamento di una lettura meramente nominalistica del MEPA appare coerente con un sistema che, dal 2024, ha posto al centro non tanto il singolo strumento utilizzato, quanto la sua conformità funzionale all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale. Per le amministrazioni, il punto non è quindi scegliere liberamente al di fuori delle regole, ma dimostrare che la piattaforma prescelta consente di adempiere, in modo pieno e verificabile, agli obblighi che il legislatore collega agli acquisti pubblici digitali.